



COMUNE DI SAN DONACI

Provincia di Brindisi

*-- servizio affari generali, personale, contratti, contenzioso ---
C.A.P. 72025 – Tel. 0831 631216 – Fax 0831 631212*

AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO APERTO DI PROFESSIONISTI AVVOCATI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE

ART. 1 - OGGETTO

Il Comune di San Donaci, in osservanza del **REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI LEGALI** approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 28/11/2017 ai sensi degli artt. 4 e 17 del D. Lgs 50/2016 (Nuovo Codice degli Appalti) intende istituire un elenco di professionisti singoli e/o associati, nel rispetto dei principi generali relativi all'affidamento dei contratti pubblici esclusi di cui all'art 4 del d.lgs. 50/2016: economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità.

Da tali elenchi si attingerà esclusivamente il professionista o il gruppo di professionisti al fine di conferire occasionalmente servizi legali di rappresentanza e patrocinio legale in controversie nelle quali l'Ente è parte, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, co. 1 lett. d) del Codice dei Contratti.

Per incarichi di patrocinio legale si intendono esclusivamente gli incarichi di assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio conferiti dal Comune in occasione di ogni singola vertenza, sia in sede stragiudiziale, sia innanzi a tutte le Autorità giurisdizionali, ed in tutti i possibili gradi di giudizio, anche esecutivi e di ottemperanza.

L'elenco è soggetto ad aggiornamento annuale ed è articolato nelle seguenti sezioni distinte per tipologia di contenzioso:

- Sezione A - CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO E TRIBUTARIO;
- Sezione B - CONTENZIOSO CIVILE;
- Sezione C - CONTENZIOSO LAVORISTICO;
- Sezione D - CONTENZIOSO PENALE.

L'iscrizione nell' Elenco avviene su richiesta del professionista, singolo o associato, a seguito di pubblicazione di Avviso sull'Albo Pretorio *on line* e sul sito istituzionale dell'ente e comunicazione ai Consigli degli Ordini degli Avvocati e dei Commercialisti ricadenti nel distretto della Corte di Appello di Lecce.

ALLEGATO A/1

SCHEMA DI DOMANDA PER L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEI PROFESSIONISTI PER L'ATTIVITA' DI ASSISTENZA LEGALE DEL COMUNE.

Comune di San Donaci
Servizio Affari Legali
Piazza Pompilio Faggiano
SAN DONACI (BR)

Oggetto: DOMANDA PER L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEI PROFESSIONISTI PER L'ATTIVITA' DI ASSISTENZA LEGALE DEL COMUNE.

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a _____ a _____
_____ il _____ e residente a _____
C.F. _____ con studio in _____
alla Via _____ iscritto all'albo professionale di _____
_____ dal _____, PEC:

CHIEDE

di partecipare all'avviso per l'iscrizione nell'elenco di professionisti diviso nei sottoelenchi relativi alle materie di contenzioso:

- a) Amministrativo - Tributario; b) Civile; c) Lavoristico; d) Penale

per la difesa e rappresentanza del Comune di San Donaci.

A tal fine dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle conseguenze penali per dichiarazioni mendaci:

- di essere iscritto all'Albo professionale dei _____ di _____ dal _____;
- di essere iscritto all'Albo speciale per il patrocinio avanti la/e giurisdizione/i superiore/i _____ di _____ dal _____;

- di essere in regola con l'obbligo formativo di cui all'art. 11 L. 247/2012, con riferimento al triennio formativo precedente alla data del presente bando;
- di avere cittadinanza _____;
- di godere dei diritti civili e politici
per i cittadini non italiani:
- di godere dei diritti civili e politici nel proprio Stato di appartenenza o provenienza e possedere una buona conoscenza della lingua italiana;
- di non aver riportato sanzioni disciplinari durante l'iscrizione all'Albo professionale;
- di non aver riportato condanne penali e/o sentenze di applicazione ex art. 444 cpp che impediscano l'esercizio della professione ovvero per reati in danno della P.A. che incidono sulla moralità della professione;
- di non trovarsi nelle condizioni in incapacità a contrarre con la P.A. ex art. 32quater C.P.;
- di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi con l'Amministrazione comunale per aver assunto incarichi di difesa contro l'interesse del Comune in controversie pendenti avanti gli organi giurisdizionali;
- di non avere procedimenti penali per l'applicazione di una misura di prevenzione di cui all'art. 3 L. 1423/1956 o cause ostative ex art. 10 L. 575/1965;
- di aver stipulato polizza professionale ex D.M. del 22/09/2016, in corso di validità, per la responsabilità civile verso terzi e la P.A. ed infortuni a copertura dei danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale e di impegnarsi a presentare tale polizza;
- di non essere incorso in uno dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016, limitatamente a quanto applicabile a operatori economici persone fisiche non imprenditori;
- di non essere stati esclusi dall'elettorato attivo, né essere stati licenziati, destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento né essere stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per i casi previsti dalle vigenti disposizioni legislative;
- di non versare in alcuna condizione di incompatibilità a difendere e rappresentare gli interessi del Comune di San Donaci e di impegnarsi ad osservare gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e dal Codice di comportamento integrativo dei dipendenti Comune di San Donaci;

- di accettare espressamente, in caso di assegnazione di incarico, le condizioni economiche riportate nell'avviso, che rimanda alla disciplina regolamentare e le condizioni di cui alla convenzione di patrocinio relative alle modalità di espletamento dell'incarico in vigore al momento del conferimento dell'incarico;
- di rispettare gli obblighi deontologici di riservatezza in merito alle questioni ed alle materie trattate per conto dell'Ente;
- di impegnarsi a non accettare incarichi di rappresentanza e difesa, né altri incarichi di consulenza da parte terzi, pubblici o privati, contro il Comune di San Donaci o in conflitto con gli interessi del comune per la durata del rapporto instaurato ;
- di impegnarsi a rendere senza alcuna pretesa di rimborsi e/o onorari oneri all'Ente, in caso di nomina, un parere preliminare in ordine alla sussistenza, in fatto e diritto, di ragioni per agire o resistere in giudizio
- di impegnarsi a comunicare all'Ente ogni eventuale atto modificativo delle dichiarazioni presentate e di essere a conoscenza che, se tali modifiche comportano la perdita dei requisiti, l'ente si riserva di cancellarlo dall'elenco e di revocare per l'effetto gli incarichi conferiti;
- che i fatti e gli atti indicati nel *curriculum vitae* sono veri e documentabili;
- di autorizzare l'Ente al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i..
- di accettare tutte le clausole e le condizioni indicate nell'avviso pubblico e nel regolamento;
- di dichiararsi disponibile ad essere inserito nell'elenco relativo alle seguenti materie di CONTENZIOSO (indicare, A PENA DI IRRICEVIBILITA' DELLA DOMANDA, fino a due settori di specializzazione prescelti):
 - AMMINISTRATIVO/TRIBUTARIO;
 - CIVILE;
 - LAVORISTICO;
 - PENALE;

Le eventuali comunicazioni inerenti il presente avviso dovranno essere inviate al seguente indirizzo:

Dott. _____ Via _____ n. _____ CAP
_____ (Prov.) _____ Tel. _____ Fax _____ -
Indirizzo e-mail: _____ - Pec: _____.

Allega:

- copia di un valido documento di identità (fronte e retro)
- curriculum professionale
- tesserino professionale

Luogo _____, data _____

Firma

Il suddetto elenco sarà soggetto a revisione annuale.

I nominativi dei professionisti richiedenti, effettuate le preliminari verifiche e ritenuti idonei, sono inseriti nell'elenco ordinati per codice fiscale/p.IVA. L'iscrizione nell'elenco non costituisce, infatti, in alcun modo giudizio di idoneità professionale né graduatoria di merito.

L'Amministrazione comunale si riserva di affidare incarichi a professionisti non inseriti nell'elenco per giudizi di rilevante importanza e/o complessità che richiedano prestazioni professionali di altissima specializzazione quali quelle garantite da professionisti di chiara fama, cultori della materia e cattedratici.

ART. 2 - REQUISITI PER L'INSERIMENTO NELL'ELENCO

1. Possono presentare istanza di iscrizione all' Elenco, i professionisti, singoli o associati, in possesso dei seguenti requisiti :
 - a) iscrizione all'Albo Professionale per un periodo non inferiore a 5 (cinque) anni compiuti a far data da quella prevista come termine di presentazione della domanda per l'inserimento nell'elenco;
 - b) possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
 - c) godimento dei diritti civili e politici;
 - d) capacità a contrarre con la P.A.;
 - e) l'insussistenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità ai sensi del D.Lgs. 39/2013 in materia di incarichi presso le pubbliche amministrazioni;
 - f) assenza di condanne penali e/o di provvedimenti riguardanti l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
 - g) assenza di provvedimenti disciplinari relativi all'esercizio della professione;
 - h) esperienza professionale nella difesa di enti locali o altre P.A. nelle materie, relativamente alle quali si chiede l'iscrizione: Diritto Amministrativo e Tributario, Diritto Civile, Diritto Penale, Diritto del Lavoro, rilevabile nel curriculum vitae e professionale;
2. Non possono essere iscritti nell'elenco coloro che al momento dell'iscrizione, abbiano in corso, in proprio o in qualità di difensore di altre parti, cause promosse contro il comune di San Donaci. Tale incompatibilità opera altresì nei confronti di

professionisti che siano partecipi di una stessa società o associazione professionale o che esercitino negli stessi locali.

3. I professionisti che in costanza di iscrizione nell'Elenco, promuovano giudizi avverso l'Ente o assumano incarichi in conflitto con gli interessi dell'Ente, saranno immediatamente cancellati dal predetto Elenco.

-ART. 3 - TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. L'iscrizione all'elenco ha luogo su domanda del professionista ed è ammessa in massimo 2 sezioni dell'elenco di cui all'art. 1, che il professionista dovrà indicare, a pena di esclusione, al momento della presentazione dell'istanza.
2. L'istanza, redatta in carta semplice, in conformità allo schema allegato, debitamente sottoscritta dal professionista, dovrà essere trasmessa nel termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso all'albo pretorio on line e sul sito istituzionale dell'Ente, corredata dalla seguente documentazione:
 - a) Autocertificazione, con le modalità di cui al D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine ai seguenti stati :
 - iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati presso il foro di competenza con indicazione della data di prima iscrizione e successive variazioni;
 - possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
 - godimento dei diritti civili e politici;
 - insussistenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità ai sensi del D.Lgs. 39/2013 in materia di incarichi presso le pubbliche amministrazioni;
 - assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
 - assenza di cause ostative a norma di legge a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
 - assenza di provvedimenti disciplinari da parte dell'ordine professionale;
 - essere in regola con gli obblighi contributivi e previdenziali,
 - eventuale abilitazione al patrocinio avanti le Giurisdizioni Superiori, ove in possesso, e relativa data;
 - b) Curriculum vitae e professionale comprovante il possesso dell'esperienza e/o specializzazione nelle materie della specifica sezione dell'elenco in cui si chiede l'iscrizione;

- c) Dichiarazione di impegno a non accettare incarichi di rappresentanza e difesa, né altri incarichi di consulenza da parte terzi, pubblici o privati, contro il Comune di San Donaci o in conflitto con gli interessi del comune per la durata del rapporto instaurato;
 - d) Dichiarazione di accettazione di tutte le disposizioni contenute nel Regolamento per l'attribuzione degli incarichi di patrocinio approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 28/11/2017, delle previsioni del codice disciplinare in vigore e di impegno a comunicare con tempestività il sopraggiungere di situazioni ostative al mantenimento dell'iscrizione;
 - e) Impegno a rendere senza alcuna pretesa di rimborsi e/o onorari, in caso di nomina, un parere preliminare in ordine alla sussistenza, in fatto e diritto, di ragioni per agire o resistere in giudizio;
3. I soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 interessati ad essere inseriti nell'elenco in oggetto, dovranno presentare istanza, utilizzando i modelli allegati al presente avviso, reperibili sul profilo del committente e sulla piattaforma per la gestione telematica delle procedure di gara, di seguito piattaforma, all'indirizzo internet: <https://sandonaci.tuttogare.it/>.

La domanda deve essere sottoscritta dal singolo professionista con firma digitale. In tutti i casi in cui si vogliano allegare più file, sarà necessario inserire i file firmati digitalmente in un'unica cartella, comprimere la cartella, firmare digitalmente l'archivio compresso e caricarlo a sistema.

Saranno valutate esclusivamente le domande pervenute tramite piattaforma e corredate dalla documentazione richiesta.

Come sopra anticipato, la procedura di iscrizione all'elenco si svolgerà esclusivamente mediante la piattaforma telematica "TuttoGare" in uso presso il comune di San Donaci. Non saranno quindi prese in considerazione buste pervenute con modalità diverse.

A tal fine i professionisti che intendano iscriversi all'elenco sono tenute a registrarsi al seguente indirizzo internet: <https://sandonaci.tuttogare.it/>.

Conclusa con successo la registrazione, indicata la casella di posta elettronica certificata (PEC) che verrà utilizzata per tutte le comunicazioni relative alla procedura, il professionista potrà proporre la propria candidatura cliccando su "Richiedi abilitazione" relativamente al Bando di abilitazione all'albo dei fornitori del comune di San Donaci allegando i file predisposti dalla Stazione Appaltante firmati digitalmente ed il curriculum vitae in formato europeo e cliccando su "Salva e Invia". All'atto dell'invio della richiesta di abilitazione alla stazione appaltante, il

sistema inoltra in automatico al professionista una comunicazione di “Richiesta di abilitazione” all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’impresa; tale comunicazione informa dell’avvenuto invio della richiesta.

La documentazione prevista dall’avviso dovrà essere firmata digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale; si ricorda che la firma digitale non necessita di allegare la Carta d’Identità.

È possibile, in qualsiasi momento, prima della scadenza, revocare la propria richiesta o modificare quella già presentata (se errata); in tal caso dovrà essere inviata a sistema una nuova richiesta in sostituzione di quella precedentemente inviata. Si precisa che il sistema considera valida solo l’ultima richiesta inviata.

Le domande presentate oltre i termini indicati nel bando, saranno comunque considerate valide ai fini dell’aggiornamento annuale dell’albo.

4. L’iscrizione resta subordinata all’accertamento della veridicità di quanto dichiarato, nonché della regolarità contributiva in capo al professionista. Il comune si riserva inoltre di verificare in ogni momento il permanere delle condizioni che hanno consentito l’iscrizione.
5. Per gli studi associati i requisiti e la documentazione di cui al presente articolo dovrà riferirsi a ciascun componente.
6. Le domande saranno esaminate da un’apposita commissione debitamente nominata, con determinazione dirigenziale, sentito il segretario generale dell’Ente;
7. Saranno escluse le domande:
 - In mancanza, incompletezza o irregolarità anche di una sola tra le dichiarazioni, indicazioni, allegati ed impegni;
 - Assenza della sottoscrizione;
8. L’elenco, verrà aggiornato con cadenza annuale entro il 31 gennaio di ogni anno.
9. L’elenco con i successivi aggiornamenti, è pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente.

ART. 4 Affidamento degli incarichi agli iscritti nell’Elenco

1. La scelta dell’affidatario avviene tra una rosa di cinque professionisti iscritti all’Albo, sulla base dei seguenti criteri ed osservando di norma il principio di rotazione tra gli iscritti stessi:

- attitudine e esperienze professionali risultanti dal curriculum, da valutarsi con riferimento all'incarico da conferirsi;
- consequenzialità e complementarietà o analogia con altri incarichi precedentemente svolti.

Resta aperta la possibilità per il comune di San Donaci di affidare il mandato in via congiunta o disgiunta a due o più professionisti, ferma l'alternatività dei compensi rispetto alle attività svolte.

Gli incarichi devono essere conferiti per singolo grado di giudizio, restando in capo al comune di San Donaci, nel grado successivo, la scelta discrezionale fra il rinnovo del mandato al medesimo legale o il conferimento dell'incarico stesso ad altro professionista.

2. L'incarico è attribuito mediante deliberazione della Giunta comunale sulla base della relazione del Responsabile del settore a cui afferisce la controversia, *rationae materiae* in cui sono evidenziate le ragioni sostanziali dell'ente. La deliberazione dà atto dei presupposti che rendono ammissibile l'affidamento esterno, accertati ai sensi del precedente art. 2, dei requisiti professionali in possesso del soggetto prescelto e degli elementi essenziali dell'affidamento, facendo approvazione del disciplinare di incarico.
3. Nel momento in cui il professionista accetta l'incarico, dovrà rilasciare apposita dichiarazione di non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro il comune, per la durata del rapporto instaurato e dell'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato, in relazione a quanto disposto dal Codice deontologico forense e dal codice disciplinare in vigore la cui inosservanza sarà causa di risoluzione nonché dal piano Triennale di Prevenzione della corruzione vigente.
4. Non possono essere incaricati professionisti che abbiano in corso incarichi contro il comune per terzi, pubblici o privati, o che, senza giustificato motivo, hanno rinunciato ad altro incarico conferito dallo stesso comune.
5. Non possono essere incaricati professionisti che non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati o abbiano un contenzioso con il comune.
6. Non possono essere dati di norma incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi eccezionali in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o necessiti la costituzione di un collegio. In tali casi, l'atto dovrà essere adeguatamente motivato sotto l'aspetto della necessità e sarà considerato quale incarico unico ai fini del compenso.

ART. 5 - CONDIZIONI

1. L'atto con il quale viene conferito l'incarico dovrà espressamente contenere:
 - a) l'indicazione del valore della causa;
 - b) Il compenso professionale che viene determinato con riferimento ai minimi tariffari dello scaglione di riferimento di cui alle tabelle dei nuovi parametri forensi allegate al DM n. 55/2014 così come disposto nel Regolamento per l'attribuzione degli incarichi legali;
 - c) obbligo del professionista di presentare parcella preventiva specificando le voci di tariffa professionale applicate e ridotte nelle misure di cui al successivo articolo 7 commi 1 e 2 ;
 - d) obbligo del professionista ad unificare o richiedere l'unificazione di giudizi aventi lo stesso oggetto;
 - e) obbligo del professionista alla stretta osservanza del codice deontologico e del codice disciplinare adottato dall'Ente e che dovrà essere allegato all'atto di incarico;
 - f) l'obbligo del professionista incaricato di aggiornare per iscritto costantemente l'Ente sullo stato generale del giudizio il rischio di soccombenza all'atto dell'assunzione dell'incarico e, successivamente, con riferimento all'andamento del giudizio, l'esito delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività posta in essere e di inviare in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito. L'aggiornamento potrà avvenire anche per mezzo di software di cui si potrà dotare l'Ufficio legale dell'ente .
 - g) obbligo del legale, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato di rendere per iscritto un parere all'Amministrazione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato.
 - h) Obbligo di parere scritto in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale;
 - i) Garantire la propria personale reperibilità anche attraverso la comunicazione di apposito numero di telefono cellulare.

ART. 6 - CANCELLAZIONE DALL'ELENCO

1. E' disposta la cancellazione dall'Elenco dei professionisti che:
 - a) abbiano perso i requisiti per essere inseriti nell'Elenco;
 - b) non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati;
 - c) abbiano, senza giustificato motivo, rifiutato di accettare un incarico,
 - d) siano, comunque, incorsi in gravi inadempienze ;
 - e) su istanza del richiedente
2. Nei casi previsti nelle lett. a) b) c) e d), la cancellazione dell'incarico viene comunicata al soggetto interessato.

ART. 7 - REGISTRO

Al fine di garantire il rispetto dei principi di rotazione e trasparenza è istituito un "Registro degli incarichi conferiti" e la tenuta dello stesso è affidata al Responsabile del Servizio Affari Legali .

ART. 8 - PUBBLICITÀ

L'elenco dei professionisti ed il registro degli incarichi sono resi pubblici nelle forme previste dai regolamenti interni e da quelle ritenute più idonee a garantirne la maggiore diffusione. Per l'iscrizione nell'elenco, il comune, al fine di assicurare la massima diffusione, attua le più opportune forme di pubblicità, tra cui la pubblicazione di un avviso all'albo pretorio e sul portale Web dell'Ente. Gli incarichi di cui al presente regolamento sono pubblicati, a cura del Responsabile del Servizio Affari Legali, sul sito istituzionale – Sez. Amministrazione Trasparente – in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 33/2013 e s.m.i e comunicati alla funzione pubblica a norma dell'art. 53 e ss. del d.lgs. 165/2001 e s.m.i. (sistema PERLA PA).

L'elenco dei professionisti ed il registro degli incarichi sono pubblici.

ART. 9 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati raccolti dalle domande pervenute saranno trattati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni per l'esclusivo svolgimento delle funzioni

istituzionali e nel rispetto delle finalità di rilevante interesse pubblico, garantendo la sicurezza e riservatezza degli stessi.

2. I dati saranno trattati con le seguenti modalità: trattamento elettronico e trattamento manuale. Il titolare ed il responsabile del trattamento è il Responsabile del Servizio Affari Legali del Comune di San Donaci quale con sede nella Casa comunale in Piazza Pompilio Faggiano. In relazione al trattamento dati personali l'interessato potrà far valere i diritti di cui agli artt. 7 e g del D.Lgs 196/2003.

ART. 10 - NORME FINALI

La pubblicazione del presente Avviso e la diffusione del modulo di domanda la formazione e pubblicazione dell'Elenco non costituiscono in alcun modo l'avvio di una procedura di conferimento di incarico di patrocinio, ma rappresentano adempimenti esclusivamente funzionali alla creazione di una banca dati di professionisti specializzati in diverse materie dalla quale attingere ai fini di futuri affidamenti di incarichi legali.

Il Responsabile della tenuta dell'Elenco è il Responsabile dell' Ufficio legale o un suo delegato.

Il presente Avviso e il "Modello di domanda" sono pubblicati integralmente sul sito internet del Comune di San Donaci sezione "Amministrazione trasparente", nonché all'Albo Pretorio. Gli stessi sono altresì reperibili presso l'Ufficio legale.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente avviso si rinvia al Regolamento per l'attribuzione degli incarichi legali approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 28/11/2017, alla normativa vigente in materia ed al Codice di deontologia professionale.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1°

d.ssa M. Grazia Bilotta